

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1130)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARRA, SPAGNOLLI, DELLA PORTA, SALERNO e DE ZAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1973

### Norme per le assistenti all'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Poichè ancora oggi purtroppo in alcuni ospedali provinciali e regionali nei reparti immaturi, spesso si incontrano infermiere generiche dove sarebbero indispensabili infermiere professionali particolarmente preparate ed assistenti all'infanzia, il presente disegno di legge si propone di migliorare la situazione esistente, cercando, ad un tempo, di avviare il maggior numero di giovani in un settore che presenta gravi carenze di personale.

È infatti ormai universalmente accettata l'opportunità che accanto all'infanzia sana ed ammalata operi del personale femminile preparato non solo nelle discipline infermieristiche, ma anche in quelle psicologiche, pedagogiche per poter curare il fisico delicatissimo del bimbo ed anche comprenderne la psiche ed il carattere.

Nei nidi accanto ai bambini sani o nei reparti pediatrici degli ospedali una assistente che fosse vicina al bambino, in tutti i momenti della giornata, non solo libererebbe dalla spedalizzazione tante mamme che ora debbono accudire personalmente al loro bambino ammalato, ma anche, a detta di illustri pediatri, renderebbe più sollecita la guarigione del bambino stesso.

In questi anni accanto alla vigilatrice d'infanzia sono sorte le assistenti all'infanzia preparate da corsi triennali organizzati da scuole in varie città come: Forlì, Lucca, Matera, Reggio Emilia, Roma, Rovereto, Trento.

Tali scuole hanno adottato i programmi didattici degli Istituti professionali femminili di Stato dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione professionale.

Ora mentre alle vigilatrici d'infanzia è stato riconosciuto il titolo preferenziale, per cui nella legge n. 1098, del 19 luglio 1940, all'articolo 9, viene stabilito che « Il possesso di diploma di Stato di vigilatrice d'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia », altrettanto non è avvenuto per le assistenti all'infanzia e la necessità di eliminare la diversità di trattamento risulta tanto più legittima quando si pensi che mentre la vigilatrice d'infanzia per raggiungere il diploma deve frequentare due anni di scuola, l'assistente all'infanzia dopo la scuola d'obbligo deve frequentare per tre anni la scuola professionale.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se si confrontano i rispettivi piani di studio si nota facilmente che quello di una vigilatrice di infanzia comprende: n. 1.440 ore di lezione e n. 2.880 ore di pratica, mentre quello dell'assistente all'infanzia comprende: 2.160 ore di lezione e 3.130 ore di pratica.

È quindi opportuno che l'inserimento nei posti di servizio presso asili-nido, brefotrofi,

ospedali o reparti ospedalieri infantili o presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia previsto per le vigilatrici d'infanzia venga esteso anche alle assistenti all'infanzia.

Ecco il motivo per cui presentiamo agli onorevoli colleghi la proposta di una piccola ma doverosa rettifica.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sulla « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice », dopo le parole: « il possesso del diploma di Stato di vigilatrice di infanzia » sono aggiunte le altre: « e di assistente all'infanzia ».